

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1890

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **FERRARI Francesco, LAURIA, BORGIA,
GREGORELLI, PETRICCA, BACCARINI e LAVAGNINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GIUGNO 1995

Interpretazione autentica di norme della legge 11 febbraio
1992, n. 157, sulla fauna selvatica omeoterma

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente «norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio», sancisce la facoltà del cacciatore di impiegare richiami vivi nell'esercizio dell'attività venatoria da appostamento fisso ovvero temporaneo relativamente alle specie di uccelli indicati all'articolo 4 comma 4 e nei limiti di cui al successivo articolo 5, comma 2.

In proposito, si rileva che la cattura degli uccelli per la cessione ai fini di richiamo è svolta esclusivamente in impianti autorizzati dall'Ente locale e gestiti da personale riconosciuto idoneo, a seguito di un severo corso promosso dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica, allo scopo di assicurare la conoscenza degli esemplari e la loro corretta utilizzazione.

Per l'uso dei richiami vivi impiegati nella pratica venatoria il legislatore nazionale si è limitato, inoltre, a disporre il divieto dell'uso di uccelli accecati, mutilati ovvero legati per le ali secondo quanto previsto nell'allegato IV della direttiva comunitaria 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, preferendo affidare alle Regioni (articolo 5 della legge citata) il compito di regolamentare le modalità di esercizio venatorio da appostamento fisso o temporaneo con richiami vivi, ivi compresi la detenzione di uccelli ed il loro uso in funzione di richiamo.

Fino ad oggi le Regioni, circa le dimensioni e l'uso delle gabbie, non hanno ritenuto di dover emanare apposite norme, considerando pienamente valida e soddisfacente la secolare consuetudine - anch'essa fonte di diritto - secondo la quale le gabbie, costruite in legno o in plastica, devono essere munite di un beverino d'acqua pulita, di un mangiatoio e di un posatoio, mantenute in condizioni igieniche ottimali e di dimensione proporzionata a quella dell'uc-

cello in modo che questo, stando al centro del posatoio, non tocchi le bacchette della gabbia con le penne della coda.

In altre parole, le consuetudini vigenti in materia assicurano una razionale detenzione dell'animale in questione ed evidenziano una sicura coincidenza tra l'interesse del cacciatore (affermato dalla citata legge n. 157) ad usare l'uccello in modo tale che questo canti bene e quindi richiami gli altri uccelli e l'obbligo del cacciatore stesso (sanzionato dall'applicazione dell'articolo 727 del codice penale) a detenere l'uccello «in condizioni compatibili con la sua natura». Ogni cacciatore, così, per ottenere il canto di richiamo non può non tenere l'uccello in condizioni di benessere naturale tale da farlo cantare e svolgere il suo «compito».

Vastissima è la letteratura su detta consuetudine.

Nonostante ciò, da qualche parte si è avanzata la tesi secondo cui la detenzione dei richiami vivi nelle gabbie tradizionali, debba considerarsi come «detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura» integrando la fattispecie del reato di maltrattamento di animali di cui al precitato articolo 727.

Un simile ragionamento è palesemente in contrasto con la citata legge speciale che riconosce la facoltà del cacciatore di costituire e gestire un patrimonio personale di richiami vivi per uso venatorio oltre ad ignorare le relative consuetudini che le Regioni competenti a regolamentare la materia hanno presupposto in modo implicito e lasciato in vigore.

In questo contesto, si ricorda pure come il Ministro della sanità con propria circolare del 5 novembre 1990, n. 29 (*Gazzetta Ufficiale* 3 dicembre 1990, n. 282) abbia chiarito definitivamente anche le modalità della vigilanza che deve essere affidata ai soli veterinari in grado di assicurare che gli

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

animali, detenuti a qualsiasi titolo, siano mantenuti nel rispetto delle norme di carattere igienico sanitario.

Al predetto servizio di vigilanza è demandato, in particolare, il compito di dare certezza sullo stato del «benessere» degli animali per non lasciarli a mere impressioni di soggetti non altrimenti qualificati che possano comportare inammissibili giudizi di carattere psico-biologico e chimico-veterinario.

Tenuto conto delle ingiustificate interpretazioni in ordine all'articolo 727 codice penale, che hanno dato luogo anche all'irrogazione di numerose contravvenzioni, per as-

sicurare certezza nell'attuazione della normativa relativa all'uso dei richiami vivi nell'attività venatoria, nel rispetto della volontà del legislatore e per prevenire l'ampliamento del contenzioso emerso, può essere utile codificare la citata norma consuetudinaria con una modifica dell'articolo 5 della legge n. 157 del 1992, al fine di considerare in condizioni compatibili con la propria natura l'uccello detenuto in una gabbia di dimensioni tali da consentirgli, stando al centro del posatoio, di non toccare con le penne della coda le bacchette della gabbia stessa, provvista di beverino, di mangiatoio e mantenuta in condizioni igieniche.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 5, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si considera detenuto in condizioni compatibili con la propria natura, l'uccello che abbia una gabbia di dimensioni tali da consentirgli, stando al centro del posatoio, di non toccare con le penne della coda le bacchette della gabbia, provvista di beverino, di mangiatoio e mantenuta in condizioni igieniche ottimali».

Art. 2.

1. All'articolo 21, comma 1, lettera r) della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «ovvero legati per le ali» sono inserite le seguenti: «nonchè in condizioni non compatibili con la loro natura in quanto detenuti in gabbie di dimensioni diverse da quelle indicate al comma 1 dell'articolo 5».